


RLS NEWS



Anno I – DICEMBRE 2011 n. 0

Bollettino per i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza UIL
del Servizio Sviluppo Sostenibile UIL - Ufficio Sicurezza sul Lavoro

a cura di
Guido Bianchini

Impaginazione e invio: Roberto Calzolari
sicurezzalavoro@uil.it

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute

È MORTO IL PRESIDENTE INAIL MARCO FABIO SARTORI

È morto nella notte del 8/11/2011, Marco Fabio Sartori. Il presidente dell'Inail aveva quarantotto anni. Lottava contro una grave malattia. Le nostre più sincere condoglianze.

SCADENZE

Con la fine dell'anno ricordiamo l'importanza delle seguenti scadenze:

- **Riunione periodica annuale:**
 - nelle aziende **sopra a 15 dipendenti** almeno una volta l'anno il datore di lavoro deve indire **la riunione periodica** ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.;
 - nelle aziende **sotto 15 dipendenti** è l'**RLS** che deve chiedere almeno una volta l'anno la ricordata riunione periodica.
- **Formazione:** l'**RLS** ha diritto **all'aggiornamento annuale obbligatorio** il cui monte ore minimo previsto dalla legge, in assenza di accordi migliorativi, è:
 - 8 ore annue nelle aziende che occupano più di 50 lavoratori
 - 4 ore annue nelle aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- **Stress da lavoro correlato:** dal **1 Gennaio 2011** con il D.Lgs. 81/2008 e s.m. è stato stabilito in maniera definitiva l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio di **stress lavoro-correlato**. La mancata valutazione comporta sanzioni penali sotto forma di arresto o ammenda. Anche la **mancata consultazione dell'Rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)** nella redazione del Documento di valutazione del rischio stress può essere motivo di specifica sanzione penale sotto forma di ammenda, l'**art.29, comma 2 del D.Lgs. 81/2008** prevede infatti un ammenda da **2.000 a 4.000 €**

UIL

La tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici

Il 9 novembre scorso si è svolto presso la Uil Nazionale il Seminario "Un patto di genere per la salute e la sicurezza sul lavoro" promosso dal Coordinamento Nazionale Pari Opportunità e dal Servizio Sviluppo Sostenibile. Hanno partecipato al Seminario: la Consigliera di Parità Alessandra Servidori, la dott.ssa Maria Castriotta, il dott. Giuseppe Campo, la dott.ssa Antonella Zangirolami, Raffaella Sette, la dott.ssa Paola Mencarelli. Sono intervenuti i Segretari Confederali Carmelo Barbagallo, Carlo Fiordaliso, Paolo Carcassi e la Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità Maria Pia Mannino.

I testi degli interventi sono accessibile alla pagina "Salute e sicurezza" del sito della Uil (<http://www.uil.it/newsamb/Default.htm>).

Stress lavoro- correlato

La Uil, dopo i percorsi formativi sul tema realizzati nella primavera-estate scorsa, ha avviato il preannunciato monitoraggio sulla Valutazione dello stress-lavoro correlato mediante un **Questionario** elaborato in collaborazione con gli esperti che hanno partecipato alle iniziative formative. Il questionario che verrà inviato a Rls/Rslt, ed è finalizzato prioritariamente a raccogliere informazioni sulle modalità di coinvolgimento di:

- lavoratori/lavoratrici
- Rls/Rslt.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Conferenza Regioni e Province autonome: Report sulla prevenzione nei luoghi lavoro

Pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un **Report** sulle "attività delle Regioni per la prevenzione nei luoghi di lavoro e per il contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali" concluse o attivate nel 2010. Il testo è accessibile alla pagina salute e sicurezza del sito della Uil (<http://www.uil.it/newsamb/Default.htm>).

Il rapporto "costituisce la sintesi dell'attività che le Regioni e P.A., nel 2010, hanno realizzato in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali, agendo nell'ambito di una consolidata e fattiva collaborazione con l'Amministrazione centrale dello Stato. I risultati sono stati significativi e concreti in termini di pianificazione e realizzazione dell'attività di prevenzione. Tutte le Regioni e P.A. hanno istituito i Comitati Regionali di Coordinamento, che costituiscono la necessaria cabina di regia interistituzionale degli interventi ed hanno corrisposto agli impegni dettati dalle norme ed assunti con i documenti di programmazione nazionali ed in particolare con il Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DPCM 17/12/2007) e con il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, formalizzati, in ciascun territorio, nei rispettivi Piani Regionali di Prevenzione". Queste le attività segnalate:

- il piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2010-2012;
- la strategia degli interventi;
- i Comitati Regionali di Coordinamento;
- attività di vigilanza dei servizi delle ASL nel 2010;
- copertura del LEA- Patto per la salute;

- piano nazionale edilizia;
- piano nazionale agricoltura;
- attività di contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;
- attività di informazione, formazione, assistenza e promozione della salute;
- altre attività sanitarie;
- formazione;
- il sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali (INFOR.MO.);
- il sistema di sorveglianza sulle malattie professionali (MAL.PROF).

"Il lavoro da svolgere resta, tuttavia, ancora lungo ed impegnativo. È necessario sostenere l'azione Regionale e quella delle Aziende sanitarie locali al fine consolidare i risultati ottenuti e di realizzare gli interventi che consentano un'ulteriore significativa riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La concretezza e la significatività delle azioni descritte nel presente Rapporto, dimostra la capacità delle Regioni e P.A. di operare come un vero e proprio Sistema, in grado di operare, in modo coordinato ed omogeneo sull'intero territorio nazionale".

Rischio stress: il documento della Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha approvato con Decreto n. 10611 del 15 novembre 2011, nuove linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro correlato, rendendo pubblico il documento "Valutazione del rischio stress lavoro correlato – Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati".

INAIL

Stress lavoro correlato, dati e osservazioni

500 casi riconosciuti a fronte di 4000 richieste negli ultimi dieci anni. Il resoconto sullo stress lavoro correlato Inail presentato in **audizione al Senato**. Nel dettaglio dai dati si rileva che:

- Al **64%** dei casi è stato riconosciuta una indennità in capitale;
- Al **9 %** dei casi è stato riconosciuta un rendita;
- Al **27%** dei casi è stato riconosciuto un indennizzo per inabilità temporanea al lavoro o il riconoscimento senza indennizzo.

I casi riconosciuti riguardano per il **60% lavoratori di sesso maschile**. Maggiormente colpita la fascia di età tra i **46 e i 55 anni**, che registra il 46% dei casi. Nei comparti lavorativi alto il tasso del **terziario (42%)**, seguono la Pubblica Amministrazione (29% dei casi) e l'industria. Nelle professioni il primato spetta agli **impiegati** che rappresentano il 59% dei casi riconosciuti, a seguire gli operai (21%) e i dirigenti (20%).

La percentuale dei casi riconosciuti per questa patologia, il 13%, è molto più bassa della percentuale dei casi riconosciuti per le altre malattie professionali denunciate (il 40%). Questo è dovuto al fatto che **lo stress lavoro correlato non è una malattia tabellata** pertanto è il lavoratore ad avere l'onere della prova di dimostrare che causa della sua malattia è il lavoro.

Altra difficoltà nella completa emersione del fenomeno sta nel fatto che le denunce per questa tipologia di malattia pervengono con più difficoltà "**per timore del lavoratore di entrare in collisione con l'impresa**". Ancora, va sottolineato che per le **patologie psichiche è più difficile accertare il nesso di causalità lavorativa**, cioè attribuire alle particolari condizioni di lavoro la generazione delle patologie collegate allo stress. Malattie quali il disturbo da disadattamento cronico e il disturbo post traumatico da stress nella letteratura scientifica sono malattie psichiche causate da vicende personali più che da vicende lavorative che vanno quindi dettagliatamente individuate e documentate. In ultimo bisogna ricordare che oltre a malattie psichiche lo stress può essere causa o concausa di patologie psichiche o psicosomatiche che a livello statistico non rientrano nei dati relativi alle malattie stress lavoro correlate. Tutto questo può

indurre ad “affermare che i dati relativi alle malattie psichiche costituiscono soltanto una parte del numero totale di malattie causate da stress correlato al lavoro che l’Inail indennizza”.

Infortuni: pagamento localizzato

Dal 18 ottobre 2011 l’Inail ha attivato il pagamento localizzato delle prestazioni, effettuato in contanti e direttamente al beneficiario presso lo sportello bancario o postale più vicino al domicilio del lavoratore al quale è stata riconosciuta l’indennizzabilità dell’infortunio o della malattia professionale.

Sono interessati i beneficiari che hanno diritto al pagamento di una somma di denaro dovuta per:

- indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro;
- indennizzo in capitale per danno biologico;
- rimborso spese (protesi, spese viaggio, fondo vittime gravi infortuni, ecc.).

Non sono interessati:

- i lavoratori che percepiscono l’indennità di temporanea direttamente in busta paga in quanto anticipata dal datore di lavoro (art. 70 T.U. 1124/65);
- i titolari di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale (la prestazione continua ad essere erogata dall’INPS).

Il pagamento localizzato si aggiunge alle modalità già previste - accredito su conto corrente bancario o postale e assegno circolare inviato al domicilio del beneficiario – e rappresenta una forma più sicura rispetto al pagamento con assegno circolare, riducendo rischi di smarrimento, furto e incassi fraudolenti.

La nuova forma di pagamento prevede la riscossione in contanti della somma dovuta presso un qualsiasi sportello della Società incaricata (Unicredit o Intesa San Paolo o Poste Italiane) e sarà applicata in automatico, nel caso in cui il beneficiario non abbia preventivamente scelto altra forma di pagamento.

La Società incaricata invierà al beneficiario apposito avviso di pagamento, informandolo che l’importo potrà essere riscosso presso un qualsiasi sportello della rete della Società stessa, previa esibizione della documentazione indicata nell’avviso.

Sicurezza sul lavoro: istruzioni operative relative agli infortuni in ambito domestico

L’INAIL, a seguito di quesiti posti dalle proprie strutture, il 17 novembre ha emanato istruzioni operative circa l’ammissibilità a tutela di eventi occorsi ai nonni in occasione e a causa delle attività di cura dei nipotini. A parere dell’Istituto la legge istitutiva dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico - L.493/1999 - per definire “l’attività protetta” utilizza l’espressione “ambiente domestico”, alla cura del quale l’attività stessa deve essere finalizzata.

VARIE E NORME

31 dicembre 2011, prossima scadenza delle risorse del Conto formazione: uno stimolo a fare formazione

Com’è noto i Fondi Interprofessionali sono una grossa opportunità per le aziende che considerano la formazione del proprio personale uno strumento indispensabile per il miglioramento e la competitività. L’utilizzo di tali risorse è fortemente cresciuto in questi ultimi anni, Fondimpresa, è particolarmente attiva nell’utilizzare i propri accantonamenti nell’ottica di assicurare la continuità della formazione dei lavoratori, sia attraverso il Conto Formazione che attraverso il Conto Sistema.

Si ricorda che le risorse accantonate da ogni impresa sul proprio conto aziendale sono soggette a scadenze annuali, qualora non vengano utilizzate entro determinati periodi di validità.

Le risorse accantonate nel Conto Formazione entro il 31.12.2008 hanno 4 anni di validità, quelle accantonate a partire dal 01.01.2009 hanno 2 anni di validità. Scaduto questo termine, confluiscono automaticamente nel Conto di Sistema.

Con il **31 dicembre 2011** scadrà il termine assegnato dal regolamento di Fondimpresa a ciascuna impresa aderente per utilizzare tutti i versamenti trasferiti dall'INPS nell'anno 2007 non utilizzati, in tutto o in parte, nel successivo quadriennio 2008-2011 e quelli dell'anno 2009 non utilizzati, in tutto o in parte, nel successivo biennio 2010-2011, accantonati sul Conto Formazione.

Per non perdere la disponibilità di questa somma l'Azienda deve quindi presentare, **entro e non oltre il 31 dicembre 2011**, un piano formativo.

La “patente a punti” in edilizia

È stato presentato, il mese scorso, al Ministero del Lavoro un “Avviso comune”, firmato dalle associazioni di categoria sindacali e da alcune associazioni datoriali, sulla Patente a Punti in edilizia, il nuovo strumento per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri. La mancata adesione all’Avviso comune delle due più grandi Associazioni degli artigiani ha reso il percorso più accidentato e più difficile definire le modalità e i tempi di attuazione. La patente, quando si giungerà ad una sua definizione sul piano legislativo come prevede il D.Lgs.81/2008 all’art.27 comma 1 bis, sarà un requisito essenziale per operare nel settore edilizio e verrà consegnata dalla sezione speciale dell’edilizia, istituita presso la Camera di Commercio competente. Per ottenere la patente le aziende dovranno possedere alcuni requisiti, che andranno riconfermati ogni tre anni:

- requisito di onorabilità: nessun procedimento in corso né condanne definitive;
- aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- aver designato il responsabile tecnico che deve possedere un titolo di studio adeguato, aver frequentato un corso su edilizia, urbanistica, normativa tributaria, contrattuale, ambientale, tecnica, salute e sicurezza sul lavoro, tutela del consumatore, gestione d’impresa e sulla legislazione delle opere pubbliche;
- avere capacità tecnico finanziaria sufficiente a garantire il rispetto delle regole.

Inoltre, la patente partirà da un minimo di 25 punti per i lavoratori autonomi, fino a un massimo di 120 per imprese con 200 dipendenti.

La decurtazione dei punti avverrà in funzione delle effrazioni commesse, partendo da 2 punti in caso di mancanza del Documento di Valutazione Rischi. In caso di incidenti mortali, oltre al procedimento penale, l’imprenditore vedrà anche la perdita di 10 punti.

Per recuperare i punti persi il datore di lavoro, il responsabile tecnico o il direttore tecnico dovranno seguire corsi di formazione specifici.

Nuove sanzioni Clp, d.lgs. 186/2001: in vigore dal 30 novembre 2011.

Riguardano:

- Sanzioni "Regolamento Clp", previste dal D.Lgs. 186/2011, in vigore dal 30 Novembre 2011, riguardante la "*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele. Il provvedimento entra in vigore il 30/11/2011* "

- Sanzioni "Regolamento Reach", previste dal D.Lgs. 133/2009, in vigore dal 10 Ottobre 2011, riguardante la "*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento(CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche*".

D.Lgs. 200/2011: sanzioni esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

la g.u. n. 283/2011 pubblica il D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 200, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose".

SENTENZE

(Cliccando sui titoli delle Sentenze e digitando CTRL + clic apri il collegamento e accedi alla Banca dati Olympus)

Corte di Giustizia, Sez. 7, 09 giugno 2011 - Causa C-361/10 - ... Prescrizioni minime di sicurezza di taluni vecchi impianti elettrici sui luoghi di lavoro

Corte di Giustizia, Sez. 7, 19 maggio 2011 - C-256/10 e C-261/10 - Direttiva 2003/10/CE – Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell'udito – Effetto utile

Corte di Giustizia, 10 dicembre 2010 - Causa E-2/10 - GU 12 maggio 2010 - Colpa del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

Corte di Giustizia, Sez. 2, 25 novembre 2010, Causa C-429/09 - Orario di lavoro

Cassazione Penale, 01 dicembre 2011, n. 44650 - Adempimento di prescrizioni di sicurezza e mancanza di profili di colpa ascrivibili al legale rappresentante di una impresa edile

Cassazione Penale, 22 novembre 2011, n. 43100 - Configurabilità della condotta di mobbing

Cassazione Penale, Sez. 3, 17 novembre 2011, n. 42414 - Mancanza di idonea protezione di una taglierina per stoffe

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 novembre 2011, n. 42083 - Inalazione di idrogeno solforato e morte di tre lavoratori

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 novembre 2011, n. 42021 - Infortunio ad un gruista e nesso di causalità: abnormità del comportamento del lavoratore?

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 novembre 2011, n. 24485 - Infortunio in itinere dopo il corso di formazione professionale

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2011, n. 24195 - Nesso di causalità tra infarto ed attività lavorativa

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2011, n. 24189 - Revisione della rendita da inabilità per infortunio sul lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2011, n. 24147 - Istitutore di allievi e infortunio nel campo di calcetto

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2011, n. 24134 - Rendita per inabilità permanente derivata da malattia professionale (ipoacusia)

QUESITI

Un Datore di Lavoro può essere anche RLS?

Il datore di lavoro per definizione non è un lavoratore e quindi non può essere eletto come RLS.

La nomina del RLS da inviare all'INAIL entro il 31 marzo, la si deve fare ogni anno o al termine del mandato, ossia ogni 3 anni?

Secondo quanto disposto dalle modifiche apportate dal D.Lgs.106/09 all'art. 18 del D.Lgs.81/08, la comunicazione all'INAIL va effettuata non più con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. La procedura per tale comunicazione è contenuta nella circolare INAIL n. 43/2009 del 25/08/2009 disponibile nel sito www.inail.it. Si tratta di una procedura informatica, che, in conseguenza della modifica sopra riportata, ha eliminato l'obbligo dell'invio annuale del nominativo.

Il datore di lavoro di una società di servizi di trasporto può svolgere direttamente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione se l'azienda ha fino a 200 dipendenti?

Se si tratta di azienda industriale il limite è di 30 lavoratori.

Può un RLS regolarmente eletto rifiutarsi di fare il corso di formazione di 32 ore?

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.81/08 i lavoratori hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, e il mancato adempimento di tale obbligo è sanzionato penalmente.

Esistono dei criteri precisi per stabilire il numero degli addetti al servizio pronto soccorso che devono essere presenti in un'azienda con 50 lavoratori.

Non esistono criteri precisi, ma è comunque necessario che in azienda vi sia almeno la presenza di un addetto, perciò considerando assenze per malattia o ferie, i turni e l'eventuale impiego in esterno, occorrerà individuare un numero congruo di lavoratori.

Un'impresa di decorazione con un operaio, dovendo effettuare la manutenzione e il restauro di una facciata deve effettuare obbligatoriamente il corso per i lavori in quota?

Non esiste un "corso per lavori in quota", esistono corsi per ponteggiisti e per lavoratori che operano in sospensione in fune. Ovviamente esiste comunque l'obbligo di formare i lavoratori sul rischio di caduta dall'alto e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

Sono un RLS di un distributore di carburante (benzina, gasolio e gpl), tre dipendenti più il titolare, l'azienda deve avere il registro degli esposti ai cancerogeni?

Ai sensi dell'articolo 236 il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242). Gli stessi lavoratori sono iscritti nel registro degli esposti (art. 243).

ITAL

Il patronato **ITAL UIL** è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

Rivolgiti all'ITAL troverai personale in grado di aiutarti a raccogliere la documentazione necessaria e seguiremo tutto l'iter della pratica, avvalendoci anche di Consulenti medico legali, sino al riconoscimento dell'origine professionale dell'infortunio o della malattia ed alla conseguente erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL.

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni.

Il patronato **ITAL UIL** tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica.

Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

PER LE SEDI ITAL CHIAMA IL NUMERO VERDE 800085303

Notizie in materia di infortuni, ssl etc.

Infortunio in itinere allieva corso di formazione. Corte di Cassazione

E' tutelata dalla copertura assicurativa dell'infortunio in itinere anche l'allieva del corso di formazione professionale che, al termine di una delle esercitazioni pratiche, percorreva con la propria autovettura il tragitto tra il laboratorio artigiano dove si svolgevano le esercitazioni e la sua abitazione, tragitto non servito a quell'ora da mezzi pubblici.

E' quanto contenuto in una interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24485 del 21 novembre 2011.

Viene così respinto il ricorso dell'Inail che contestava l'indennizzabilità dell'infortunio sul rilievo che la copertura assicurativa degli allievi che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (prevista dal D.P.R. n. 1124/65, art. 4, n. 5) non si estende anche agli infortuni in itinere, come per gli insegnanti in quanto lavoratori subordinati, ma resta limitata alle sole ipotesi strettamente connesse allo svolgimento delle esercitazioni pratiche svolte nel contesto scolastico, non essendovi rapporto di lavoro.

Si legge nella sentenza che la tutela dell'infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa, come precisato dalla stessa Corte con sentenza n. 2895/2008.

Secondo la Corte di Cassazione il legislatore ha individuato tra i soggetti compresi nell'assicurazione anche gli allievi che attendono alle attività indicate dall'art. 4 n. 5 del T.U. 1124/65, con l'intento di estendere l'ambito delle attività coperte dall'assicurazione a coloro che, come nel caso in esame, svolgono un'attività che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell'espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato.

Nel caso di specie – precisa la Corte - l'allieva frequentava un corso di formazione professionale che prevedeva, ai fini dello svolgimento delle esercitazioni pratiche, l'uso di macchine elettriche e che, per lo svolgimento di tali esercitazioni, tutti gli allievi erano regolarmente assicurati presso l'Inail.

⑨

Insegnanti e alunni delle scuole e degli istituti di istruzione e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale sono, dunque, assicurati presso l'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dal Dpr 1124/65 (artt. 1 e 4), assicurazione che comprende l'infortunio in itinere (D.Lgs.38/2000 art. 12) anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché "necessitato".